



Ufficio Ambiente  
Via Cattaneo 3  
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 09 11  
Fax +41 (91) 695 09 29  
ambiente@chiasso.ch

## ORDINANZA MUNICIPALE

### SULL'USO DELL'AREA PER SGAMBARE I CANI

IL MUNICIPIO DI CHIASSO,

richiamati:

- la Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008, il relativo Regolamento cantonale dell'11 febbraio 2009 e l'Ordinanza municipale generale sui cani del 21 luglio 2010;
- gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
- gli articoli 25, 26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, del 30 giugno 1987;
- gli articoli 101 e segg. del Regolamento comunale, in vigore dal 1. marzo 2010;

emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare l'uso dell'area per sgambare i cani.

**Art. 1.** Il Municipio istituisce sui fondi a mappale n. 613 e n. 614 RFD Chiasso, in via Sot-topenz, un'area di ca. 663 mq recintata con rete metallica, munita di cancello e distributore di sacchetti per la raccolta degli escrementi, in cui sgambare i cani. L'accesso all'area indicata è consentito unicamente ai residenti nel Comune di Chiasso, in possesso di cani regolarmente notificati, giusta le disposizioni vigenti in materia, richiamate in ingresso.

**Art. 2.** I cani devono essere tenuti al guinzaglio all'entrata e all'uscita dell'area.


All'interno dell'area, i cani possono essere liberati dal guinzaglio e dalla museruola, sotto il controllo e la completa responsabilità del detentore (art. 56 Codice delle obbligazioni), il quale ha comunque l'obbligo di:

- 1) custodirli in modo da non molestare persone e/o altri animali, rispettivamente non provocare danni alle attrezzature;
- 2) evitare eccessivi latrati del proprio cane, impedire la lotta con altri cani o qualsiasi altra spiacevole azione contro altri cani;
- 3) raccogliere gli escrementi e depositarli nell'apposito contenitore;
- 4) avere cura di tenere chiuso il cancello una volta entrati o usciti;
- 5) al primo segnale di aggressività, il cane deve essere immediatamente allontanato dall'area.

- Art. 3.** I detentori di cani femmina, nel corso dell'ovulazione periodica, sono tenuti ad astenersi dalla frequenza dell'area.
- Art. 4.** Il detentore del cane deve avere almeno un'età di 16 anni, o essere accompagnato da un adulto.
- Art. 5.** I detentori di cani appartenenti a razze, la cui aggressività non può essere facilmente tenuta sotto controllo, sono obbligati a tenere l'animale al guinzaglio e a non togliere loro la museruola.
- Art. 6.** L'uso dell'area per sgambare i cani è consentito dalle ore 07.00 alle ore 22.00.
- Art. 7.** Qualora vengano costatati presupposti, che potrebbero arrecare danno alle persone, ad animali o alle cose (igiene, sicurezza, uso improprio, ecc.), il Municipio detiene la facoltà di chiudere immediatamente l'area per sgambare i cani.
- Art. 8.** La presente ordinanza municipale entra in vigore il 10 giugno 2013.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:



Moreno Colombo\*



il Segretario:



Umberto Balzaretti

Publicata all'albo comunale dal 24 maggio 2013 all' 8 giugno 2013.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.